

A cura di RITA RICCI
EUROPE DIRECT
Carrefour Europeo
Romagna, Centro
di Informazione
dell'Unione Europea

Strasburgo vara nuove norme sui mangimi animali

A livello europeo si tratta di un settore che fattura circa 50 miliardi di euro all'anno: ora il nuovo regolamento aggiorna e semplifica le condizioni di vendita. Severe le prescrizioni relative all'etichettatura.

Proteggere la salute e garantire un'adeguata informazione. Questi gli obiettivi del nuovo regolamento adottato dal Parlamento europeo, che aggiorna e semplifica le condizioni di vendita degli alimenti per animali.

In linea con quanto già disposto per i prodotti alimentari destina-

menti per gli animali da compagnia - rappresenta un comparto importante dell'economia europea. Si parla di un fatturato annuo di circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per i mangimi. Il 50% della produzione agricola dell'Ue è rappresentato dalla zootecnia e l'alimentazione ani-

zitutto che i mangimi potranno essere immessi sul mercato e utilizzati solo se sicuri, se rintracciabili e se non producono effetti nocivi sull'ambiente e sugli animali. In buona sostanza, gli alimenti per animali dovranno essere conformi a determinate disposizioni tecniche in termini di impurità, materie prime e specifici agenti chimici. Analogamente a quanto avviene per i prodotti alimentari, gli operatori del settore saranno responsabili della rintracciabilità dei mangimi e ne dovranno garantire la genuinità, la qualità e la sicurezza.

La nuova normativa prevede poi che l'etichettatura e la presentazione dei mangimi non dovranno indurre in errore chi utilizza il prodotto, sia per quanto riguarda l'uso, sia sulle sue caratteristiche. In particolare non dovranno trarre in inganno circa la natura del mangime, il suo metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata in termini di data di scadenza, le specie o le categorie di animali a cui è destinato. Il regolamento include anche prescrizioni supplementari e obbligatorie per l'etichettatura delle materie prime e dei mangimi composti. Per questi ultimi diventerà obbligatorio indicare in etichetta - in maniera chiara e leggibile - la specie animale o la categoria cui il mangime è destinato e la data di conservazione. Inoltre, sempre sull'etichetta, sotto la dicitura "composizione", dovrà figurare l'elenco delle materie prime che compongono il mangime seguendo l'ordine decrescente di



Foto Govoni

ti all'uso umano, le nuove norme sui mangimi dispongono severe prescrizioni in termini di etichettatura, di rintracciabilità delle materie prime, di imballaggio e presentazione.

L'industria comunitaria dei mangimi composti - inclusi gli ali-

male costituisce il principale fattore di costo per i 5 milioni di allevatori di bestiame.

SICURI E RINTRACCIABILI

Se si scende nel dettaglio, il nuovo regolamento prevede innan-

importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto.

UN CATALOGO DELLE MATERIE PRIME

È prevista anche l'istituzione di un catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Questo catalogo, pensato come strumento per migliorare l'etichettatura dei mangimi e dei mangimi composti, favorirà lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto. L'uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi - è precisato - sarà facoltativo. Per ciascuna voce figurante in elenco dovranno essere riportate almeno la denominazione, il numero di identificazione e una descrizione che richiami, se necessario, informazioni utili riguardanti il processo di produzione.

Un allegato del regolamento ripor-

ta un elenco di materie prime di cui sarà limitata o addirittura vietata la commercializzazione o l'impiego per l'alimentazione animale. Tra le materie prime vietate figurano feci, urine, il contenuto del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici e prodotti derivati, legno - compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno - trattati con prodotti di preservazione del legno. Inoltre, tutti i rifiuti ottenuti dal trattamento delle acque reflue urbane (domestiche e industriali), rifiuti urbani solidi (come quelli domestici), imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

Il regolamento stabilisce infine altre norme. Oltre alle disposi-

zioni obbligatorie in materia di etichettatura, l'etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti potrà comprendere anche indicazioni di carattere facoltativo, sempre nel rispetto dei principi generali. Nel caso poi di prodotti alimentari per animali *no food*, con l'eccezione per gli animali da pelliccia, l'indicazione della materia prima specifica potrà essere sostituita con la categoria a cui la stessa materia prima appartiene. ■

I contenuti di questo articolo esprimono il punto di vista dell'autore e non rappresentano necessariamente la posizione della Commissione europea.



EUROPE DIRECT RETE DI INFORMAZIONE

CARREFOUR EUROPEO ROMAGNA

EUROPE DIRECT - CARREFOUR EUROPEO ROMAGNA
 C/o Consorzio provinciale formazione professionale
 Via M. Monti, 32 - 48100 Ravenna
 Tel. +39 0544.450388 - Fax +39 0544.451788
 e-mail: info@carrefour-romagna.it • www.carrefour-romagna.it